TRIBUNALE DI CAGLIARI

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

La dott.ssa Daniela Coinu, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 70/22 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa, ai sensi dell'art. 28, l. 300/70, da

SDIRS – Sindacato Dirigenti e Direttivi Regione Sardegna – DIRER (Federazione Nazionale Quadri Direttivi Dirigenti delle Regioni aderenti alla Confedir), in persona del legale rappresentante e Segretario Generale *pro tempore*, dott. Cristina Malavasi, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Salvatore Pilurzu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti

RICORRENTE

CONTRO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso il proprio Ufficio legale, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale come in atti, dagli avv.ti Alessandra Braglia e Giovanni Parisi

CONVENUTA

Motivi in fatto ed in diritto

Con ricorso depositato il 14 gennaio 2022, l'organizzazione sindacale SDIRS ha convenuto in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna e ha domandato che fosse dichiarata l'antisindacalità di due condotte poste in essere dalla Regione convenuta, la prima consistita nell'avere l'ente convenuto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 27/14 del 9 luglio 2021, modificato il procedimento di nomina dei direttori generali delle diverse direzioni generali senza attivazione, in favore del sindacato ricorrente, della necessaria informazione preventiva, prevista dall'art. 5, comma 2, L.R. 31/98 e dall'art. 4 CCRL 2006/2009 per il personale con qualifica

dirigenziale della Regione e degli enti regionali, e la seconda consistita nell'avere l'ente medesimo, con la deliberazione sopra indicata, modificato il predetto procedimento di nomina senza prevedere, in violazione dell'art. 27 CCRL citato, la pubblicazione, nel sito informatico istituzionale, degli incarichi da assegnare e delle caratteristiche professionali richieste per la copertura dei medesimi.

Il procedimento di nomina dei direttori generali, ha precisato l'organizzazione ricorrente, era, infatti, in precedenza regolato dall'art. 27 da ultimo citato e dalla deliberazione 1312 del 8 aprile 2014, con i quali era stato previsto l'onere, per l'amministrazione regionale, di indire una manifestazione di interesse che, pubblicata nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, consentiva ai potenziali interessati, sia interni che esterni alla pubblica amministrazione, di presentare la propria candidatura laddove in possesso dei requisiti e dei titoli professionali espressamente richiesti.

Invece, ha proseguito la parte ricorrente, in data 9 luglio 2021, la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 27/14, senza attivare la necessaria informazione preventiva, aveva previsto di *"costituire, ai fini della nomina dei Direttori Generali delle Direzioni dell'Amministrazione, un elenco di candidati idonei e di incaricare il servizio concorsi della Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione per la predisposizione e la pubblicazione, nel sito istituzionale della Regione Sardegna, dell'avviso di acquisizione delle manifestazioni di interesse per l'inserimento degli idonei a ricoprire l'incarico di Direttore Generale delle direzioni dell'amministrazione regionale*", elenco di idonei che era stato poi approvato con determinazione del Direttore del Servizio Concorsi prot. N. 24710/1302 del 21 luglio 2021.

La Giunta Regionale, ha proseguito lo SDIRS, con deliberazione n. 42/14 del 25 ottobre 2021, in applicazione del nuovo procedimento, aveva nominato la dott.ssa Cinzia Lilliu Direttore Generale della D.G. dell'Ufficio Eni CBC Bacino del Mediterraneo, senza, quindi, in violazione dell'art. 27 CCRL, previamente adempiere agli specifici doveri di pubblicità della posizione

oggetto di nomina e delle caratteristiche professionali richieste per ricoprire l'incarico dirigenziale attribuito.

Ciò premesso, lo SDIRS ha sostenuto, innanzitutto, che l'amministrazione regionale, violando l'obbligo di informazione preventiva, la cui *ratio* risiede nella necessità di garantire la trasparenza dell'attività dell'ente amministrativo, consentendo alle organizzazioni sindacali di verificarne l'operato attraverso la conoscenza, l'esame e la valutazione della correttezza e della regolarità dei criteri generali che determinano l'adozione dei relativi atti organizzativi, avesse negato una delle prerogative dello stesso sindacato ricorrente e avesse quindi direttamente violato la libertà e la credibilità del medesimo in ordine alla capacità di essere referente dei lavoratori nelle relazioni sindacali e nella gestione e mediazione del rapporto di lavoro.

In secondo luogo, il sindacato ricorrente ha evidenziato come, con la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 27 del CCRL, rispondente allo specifico ulteriore fine di selezionare i soggetti in possesso della miglior specifica professionalità, competenza ed esperienza al precipuo scopo di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa nel perseguimento dell'interesse pubblico dell'intera collettività, la Regione convenuta avesse commesso una ulteriore evidente violazione delle prerogative sindacali, con conseguente screditamento del sindacato ricorrente agli occhi degli altri lavoratori.

Cosicché, dopo avere sottolineato la persistente attualità delle condotte contestate, proseguite con l'adozione delle deliberazioni che avevano portato alla nomina della dott. Lilliu, lo SDIRS ha, quindi, concluso domandando che fosse accertata e dichiarata l'antisindacalità delle condotte poste in essere dalla Regione Autonoma della Sardegna e che, per l'effetto, fosse sospesa l'efficacia della deliberazione n. 27/14 del 9 luglio 2021, nonché di tutti gli atti conseguenti e che fosse ordinato alla Regione convenuta di revocare e/o annullare i contestati provvedimenti, ovvero fosse adottato ogni utile provvedimento per la cessazione del comportamento antisindacale e per la rimozione dei relativi effetti, con vittoria di spese.

La Regione Autonoma della Sardegna si è costituita in giudizio e ha resistito.

L'amministrazione convenuta ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità del ricorso, difettando nella fattispecie il requisito della attualità della condotta antisindacale consistita nella mancata informazione preventiva, per essersi la condotta medesima esaurita con la pubblicazione dei provvedimenti contestati nel sito della Regione ed in ogni caso con la puntuale evasione, da parte dell'amministrazione, dell'istanza di accesso agli atti presentata dal sindacato ricorrente.

Inoltre, la parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del sindacato ricorrente, posto che l'interesse dedotto in giudizio riguardava una parte soltanto degli associati, cioè coloro che non avevano presentato domanda per l'inserimento nell'elenco degli idonei e non invece chi lo aveva fatto, con la conseguenza che sussisteva un conflitto di interessi tra i vari dirigenti appartenenti allo stesso sindacato.

Quanto al merito delle censure proposte, la Regione convenuta ha evidenziato, innanzitutto, con riferimento alla mancata attivazione dell'informazione preventiva, l'erroneità dell'interpretazione del quadro normativo fornita dalla parte ricorrente, dal quale, infatti, a dire dell'amministrazione convenuta, non si evincerebbe, né il diritto delle associazioni sindacali ad ottenere la reclamata informazione preventiva, né, tantomeno, il diritto delle medesime di concertare/contrattare i contenuti della delibera contestata, risultando piuttosto sufficiente a soddisfare le previsioni invocate lo svolgimento di una mera attività di informazione successiva.

Con la conseguenza che, ha proseguito la Regione resistente, la tutela per la asserita condotta antisindacale denunciata, riguardante tra l'altro un atto di macro organizzazione, di stretta competenza della Giunta regionale, non potrebbe comunque comportare la "*sospensione della delibera e di tutti gli atti conseguenti*", nonché l'ordine per la "*Regione convenuta di revocare e/o annullare i contestati procedimenti*", come, invece, richiesto dal sindacato ricorrente.

D'altra parte, ha aggiunto la Regione resistente, il sindacato ricorrente non ha nemmeno chiarito nell'atto introduttivo quale pregiudizio gli sarebbe derivato dal mancato asserito assolvimento dell'onere di comunicazione in discussione, posto che, immediatamente dopo l'emanazione della delibera contestata e la pubblicazione della medesima, erano state pubblicate

nel sito della Regione le determinazioni della Direzione Generale del personale del 12 e del 21 luglio 2021 che avevano consentito al sindacato ed a tutti gli interessati di conoscere i criteri di assegnazione degli incarichi, di presentare le candidature ovvero di presentare eventuali contestazioni davanti alle autorità giudiziarie competenti.

Inoltre, ha proseguito l'amministrazione convenuta, le contestazioni relative alla asserita illegittimità della delibera per contrasto con la disciplina dell'art. 27 CCRL avrebbero dovuto essere sollevate davanti al giudice amministrativo, dal sindacato ovvero dai dirigenti interessati, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, visto che la norma asseritamente violata non è posta a tutela della libertà sindacale e senza contare che l'interesse dedotto in giudizio riguarda una parte soltanto degli associati, sussistendo in questo caso un conflitto di interessi quantomeno con la dott.ssa Lilliu, aderente al sindacato e destinataria della nomina. Nomina che, comunque, ha aggiunto l'ente resistente, nelle more del presente procedimento è stata revocata, ciò determinando, quindi, il venir meno, sul punto, dell'interesse del sindacato a ricorrere.

In ogni caso, ha aggiunto la Regione convenuta, deve, comunque, evidenziarsi che l'art. 27 non è stato, in realtà, violato, dato che la nuova delibera, anziché prevedere singole manifestazioni di interesse per singola posizione, ne ha previsto una soltanto, a monte, con criteri di partecipazione che sono stati stabiliti con le determinazioni dell'Assessorato del Personale citate e con finalità di semplificazione delle attribuzioni dirigenziali.

Pertanto, ha concluso sul punto l'ente convenuto, i criteri sostanziali delle assegnazioni, previsti dall'art. 28, comma 6, L.R. 31/98, sono stati rispettati, visto che i dirigenti inseriti nell'elenco possono essere scelti per l'attribuzione dei singoli incarichi apicali solo laddove in possesso delle specifiche competenze necessarie in relazione all'incarico da svolgere.

Ciò premesso, la Regione resistente ha, quindi, concluso, chiedendo che le domande proposte dallo SDIRS fossero dichiarate inammissibili o rigettate in quanto infondate in fatto e in diritto,

con conseguente assoluzione della Regione medesima da ogni avversa pretesa e con vittoria di spese.

***

Le domande proposte dall'organizzazione sindacale ricorrente sono fondate nella misura di cui si dirà e devono, pertanto, nella stessa misura, essere accolte.

Con riferimento alla prima delle condotte denunciate, e cioè l'asserita violazione dell'obbligo di informazione preventiva, deve osservarsi quanto segue.

L'art. 5 della legge 31/98, rubricato "*Rapporti sindacali*", dopo avere premesso, nel comma 1, che "*I contratti collettivi regionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione delle rappresentanze sindacali*", ha previsto, nel comma 2, che "*l'Amministrazione e gli enti informano le rappresentanze sindacali, nei casi e modi previsti dai contratti collettivi regionali, sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualità dell'ambiente di lavoro*".

Nell'ambito della predetta previsione il CCRL 2006/2009 per il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione Regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionali, ha stabilito, nell'art. 4, per quanto di rilievo nel giudizio, che "*Le Amministrazioni regionali informano in via preventiva, per iscritto e tempestivamente, le Organizzazioni Sindacali sui criteri generali relativi a: a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali*".

Trattasi di norma contrattuale di natura c.d. obbligatoria, cioè facente parte di quelle norme del contratto collettivo che determinano il sorgere di rapporti obbligatori tra le parti contraenti e che, nella fattispecie, ha determinato, quindi, il sorgere, in capo all'organizzazione sindacale ricorrente, di un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere, nei casi previsti dalla norma, tra cui, per quanto di rilievo nel giudizio, l'adozione di atti incidenti sui criteri generali di affidamento degli incarichi dirigenziali, una informazione preventiva tempestiva e in forma scritta.

Ebbene, è pacifico che nella presente fattispecie la Regione convenuta non abbia adempiuto al predetto obbligo, posto che, come si desume dalle difese svolte dallo stesso ente, prima di adottare la Deliberazione n. 27/14 del 9 luglio 2021, con la quale sono state apportate modificazioni significative al procedimento di nomina dei Direttori Generali delle direzioni generali regionali e, con esso, ai criteri generali previsti per l'affidamento degli incarichi dirigenziali medesimi, non ha svolto, in favore del sindacato ricorrente, alcuna forma di informazione, tanto meno scritta e tempestiva.

Né si può dubitare che la deliberazione contestata appartenga al novero degli atti sopra indicati, dal momento che la precedente regolamentazione dell'affidamento degli incarichi contenuta nell'art. 27 CCRL e nella deliberazione 1312 del 8 aprile 2014, sulla base dei quali l'attribuzione di ciascun incarico avveniva a seguito della pubblicazione di uno specifico avviso nel sito istituzionale dell'ente convenuto, contenente l'indicazione della tipologia di incarico da assegnare e delle caratteristiche professionali richieste al futuro assegnatario, seguita dalla manifestazione di interesse dei dirigenti interessati, è stata sostituita da una metodologia di affidamento degli incarichi del tutto differente, la quale prevede la costituzione, una volta per tutte, di un elenco di candidati idonei per qualunque incarico, dal quale prelevare il dirigente da nominare per il singolo incarico, senza previa pubblicazione di quest'ultimo.

Nella fattispecie in esame, quindi, la censurata mancanza di informazione preventiva è violazione che, incidendo direttamente sui diritti e sulle prerogative dell'organizzazione sindacale ricorrente, configura certamente, da parte dell'ente convenuto, una condotta antisindacale.

La Regione convenuta si è difesa formulando una serie di rilievi, preliminari e di merito.

Essa ha sostenuto, innanzitutto, l'inammissibilità, quanto alla condotta in questione, del ricorso presentato dal sindacato ricorrente, per mancanza del requisito di attualità della condotta, a suo dire esauritasi con la pubblicazione dei provvedimenti contestati nel sito istituzionale dell'Amministrazione e comunque, con l'avvenuta evasione, da parte dell'Amministrazione

medesima, dell'istanza di accesso agli atti presentata dalla parte ricorrente prima della proposizione del giudizio.

La predetta prospettazione non può, peraltro, essere condivisa, poiché porterebbe ad una completa elisione del diritto di informazione preventiva e alla conseguente privazione del sindacato del diritto di conoscere anticipatamente le scelte che il datore di lavoro intende adottare, di manifestare anticipatamente il proprio punto di vista, di dare allo stesso evidenza e visibilità, e così di partecipare al processo decisionale del datore di lavoro, con la possibilità, pur nella persistente e conservata autonomia decisionale di quest'ultimo, di incidere sul processo medesimo, secondo le forme previste dall'art. 5 del CCRL ("*Nelle materie previste dall'articolo 4 ciascuna delle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 3 può richiedere all'Amministrazione, in forma scritta, un incontro per l'esame delle materie medesime; della richiesta di esame è data notizia alle altre Organizzazioni sindacali. 2. L'esame si svolge in appositi incontri, che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla richiesta, durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 3. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza. 4. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame")*.

Analogamente, per le medesime ragioni, non può ritenersi cessata, sul punto in esame, la materia del contendere (come sostenuto dalla Regione convenuta nelle note autorizzate) per il solo fatto che le parti, a seguito dell'invito, formulato dal giudice in via conciliativa, di cercare di recuperare fruttuosamente, in questa fase, l'interlocuzione non avvenuta in via preventiva, abbiano svolto un incontro sui contenuti della delibera 27/14 del 9 luglio 2021, posto che l'incontro non si è concluso con un accordo tra le parti e, quindi, in mancanza di accettazione da parte dell'organizzazione ricorrente, l'avvenuta discussione successiva non può ritenersi sostitutiva dell'informazione preventiva pretermessa.

L'ente convenuto ha, altresì, eccepito il difetto di legittimazione a ricorrere dello SDIRS, evidenziando come l'interesse dedotto in giudizio riguarderebbe la sola parte degli iscritti che non ha presentato domanda di inserimento nell'elenco degli idonei e non la maggioranza che ha, invece, presentato la predetta domanda.

Neanche tale argomentazione risulta, però, convincente, posto che nella fattispecie è stato censurato un comportamento che ha inciso direttamente su un diritto riconosciuto in capo al sindacato ricorrente dal contratto collettivo, con conseguente irrilevanza, sul punto, a prescindere da qualunque altra considerazione, della posizione dei singoli lavoratori aderenti al sindacato medesimo.

Quanto al merito della condotta contestata, l'ente convenuto ha evidenziato la natura di atto di macro organizzazione della delibera 27/14 del 9 luglio 2021, adottata dalla Giunta regionale, e l'elevata discrezionalità caratterizzante la medesima, come tale sindacabile dallo stesso giudice amministrativo solo in casi particolari.

Sul punto occorre osservare che, peraltro, in realtà, come è noto, ai sensi dell'art. 63, comma 3, d.lgs. 165/01, il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ha giurisdizione esclusiva in ordine alle controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (si veda, sul punto, Cass. S.U. 2359/15, la quale precisa che la predetta giurisdizione riguarda finanche i rapporti di pubblico impiego non contrattualizzato) e può, quindi, adottare, nei confronti delle pubbliche amministrazioni coinvolte, tutti i provvedimenti previsti dall'art. 28 medesimo, in particolare quelli volti alla cessazione della condotta antisindacale accertata e alla rimozione degli effetti della medesima, provvedimenti con i quali, quindi, anche in deroga alle previsioni dell'art. 4 legge n. 2248 all. E del 1865, può imporre alla pubblica amministrazione un "*facere*" o un "*pati*".

Senza contare che, ciò che è contestato dal sindacato ricorrente con la censura in esame, non è il contenuto del provvedimento amministrativo ovvero il merito delle scelte effettuate dalla

Giunta Regionale, ma il comportamento posto in essere dalla Regione convenuta per avere adottato l'atto in discussione senza adempiere all'obbligo di informazione preventiva.

Né può ragionevolmente sostenersi, come ha tentato di fare la Regione convenuta, che l'art. 4 CCRL sopra riportato non preveda, nella fattispecie in esame, un diritto di informazione preventiva, ma bensì un diritto di informazione successiva, posto che la lettera della disposizione, la quale prevede espressamente che le "*Amministrazioni regionali informano"* le organizzazioni sindacali *"in via preventiva, per iscritto e tempestivamente*", non può lasciare adito a dubbi, tanto più alla stregua delle ulteriori previsioni di dettaglio contenute nel successivo art. 5 in ordine alle modalità concrete di attuazione del diritto/obbligo in esame.

Così come alcun rilievo può riconoscersi al fatto che l'art. 5 della legge 31/98 sopra riportato faccia genericamente riferimento, senza specificazioni ulteriori, *all'informazione* dovuta dall'Amministrazione e dagli enti alle rappresentanze sindacali, posto che è la stessa norma a demandare ai contratti collettivi regionali la disciplina dei rapporti sindacali e degli istituti della partecipazione delle rappresentanze sindacali.

D'altra parte, una volta accertata l'avvenuta violazione del diritto del sindacato ricorrente all'informazione preventiva, al sindacato medesimo, ai sensi dell'art. 28, legge 300/70, deve essere accordata una tutela che determini la cessazione della condotta antisindacale accertata e la rimozione degli effetti della medesima.

Cosicché, onde consentire al sindacato ricorrente di poter esercitare concretamente ed effettivamente il diritto, riconosciutogli dalle regole contrattuali adottate dalle stesse parti del presente giudizio, di partecipare al processo decisionale del datore di lavoro prima che lo stesso abbia avuto definitiva conclusione, la delibera n. 27/14 del 9 luglio 2021 deve essere sospesa fino all'avvenuto ripristino della modalità di partecipazione pretermessa e, onde assicurare l'effettività della repressione della condotta antisindacale adottata, alla Regione convenuta deve essere ordinata la rimozione di tutti gli atti adottati in attuazione ed esecuzione della delibera medesima.

La seconda ragione di censura formulata dal sindacato ricorrente non può, invece, essere accolta.

Lo SDIRS, come sopra accennato, ha lamentato l'avvenuta violazione, sempre a mezzo della delibera n. 27/14 del 9 luglio 2021, dell'art. 27 CCRL citato, nella parte in cui lo stesso dispone che "*le Amministrazioni regionali sono obbligate a pubblicare sul sito informatico istituzionale gli incarichi da assegnare, le caratteristiche professionali richieste per la copertura degli incarichi stessi anche in caso di ristrutturazioni dell'organizzazione dell'apparato amministrativo*".

Trattasi di previsione che, a differenza dell'art. 4 sopra esaminato, appartiene al novero delle disposizioni c.d. normative del CCRL, quelle cioè che stabiliscono diritti e obblighi nei rapporti tra lavoratori e datori di lavoro e che non costituiscono invece rapporti obbligatori tra le parti contraenti.

Deve, quindi, innanzitutto, escludersi che la violazione della norma invocata possa avere determinato una lesione diretta delle prerogative sindacali.

Deve, peraltro, altresì, escludersi che la violazione in questione possa avere determinato, a danno del sindacato ricorrente, un pregiudizio indiretto, quale, come dallo stesso sostenuto, in verità in modo assai generico, uno screditamento agli occhi dei lavoratori.

Tra l'altro, come sopra affermato, nella materia in oggetto le parti contrattuali hanno riconosciuto in capo alle organizzazioni sindacali un mero diritto di informazione preventiva, rispettato il quale, il datore di lavoro recupera ogni potere unilaterale di decisione, cosicché è da escludere che, una volta appunto rispettato il predetto diritto di informazione, possa, anche agli occhi dei lavoratori, imputarsi al sindacato alcuna responsabilità in ordine al merito delle decisioni adottate dal datore di lavoro.

Quindi, se un eventuale riflesso pregiudizievole derivante dalla asserita violazione dell'art. 27 CCRL è presente nella fattispecie in esame, esso è da imputare al mancato rispetto del diritto di informazione preventiva, del quale già si è detto, mentre lo stesso, a parere di questo Tribunale,

non può considerarsi giuridicamente riferibile, *ex se*, al merito della violazione lamentata, della quale, se del caso, potrebbero dolersi, invece, i singoli lavoratori che si ritenessero dalla stessa eventualmente pregiudicati.

A prescindere, quindi, dall'avvenuta violazione o meno della norma contenuta nell'art. 27 CCRL, deve escludersi che la medesima possa essere qualificata, già in astratto, in termini di condotta antisindacale.

La domanda proposta dal sindacato ricorrente in ordine alla seconda condotta censurata deve, pertanto, essere rigettata.

Il parziale accoglimento delle domande proposte giustifica la compensazione tra le parti, nella misura della metà, delle spese del giudizio, le quali, per la parte restante, seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 147/22, sulla base dei valori medi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore indeterminabile basso della tabella relativa ai procedimenti cautelari, devono essere poste a carico della Regione convenuta.

P.Q.M.

visto l'art. 28, l.300/70,

dichiara il carattere antisindacale della condotta della Regione convenuta consistita nell'avvenuta adozione della deliberazione della Giunta Regionale n. 27/14 del 9 luglio 2021 in violazione del diritto di informazione preventiva dello SDIRS;

per l'effetto, sospende l'efficacia della indicata deliberazione e ordina alla Regione convenuta di rimuovere tutti gli atti conseguenziali alla medesima nel frattempo adottati;

rigetta le ulteriori domande proposte;

dichiara compensate nella misura della metà le spese del giudizio e condanna la parte convenuta al rimborso, in favore della parte ricorrente, della restante metà, che liquida in complessivi €. 2.606,50, oltre spese generali nella misura del 15%, spese per contributo unificato e accessori previsti per legge.

Si comunichi.

Cagliari, 5 dicembre 2022.

IL GIUDICE

dott. Daniela Coinu